



Dott. Simone Ghinassi
Notaio

Repertorio n. 53300 Raccolta n. 22671
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

(Esente da imposta di registro e di bollo ai sensi
dell'art. 82, terzo e quinto comma, Dlg 47/2017)

L'anno duemilaventidue, il giorno trentuno del mese di
maggio, alle ore quattordici e minuti trenta.

In Firenze, via delle Panche 30.

31 maggio 2022

Davanti a me Dottor Simone Ghinassi, Notaio in Firenze,
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di
Firenze, Pistoia e Prato,

è presente il signor:

Carensi Francesco, nato a Firenze il 7 gennaio 1974,
domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene
al presente atto quale Presidente del Consiglio Direttivo
della Associazione:

"CENTRO DON GIULIO FACIBENI - ETS - ODV", con sede in
Firenze, via Don Giulio Facibeni 13, C.F. 94252290484.

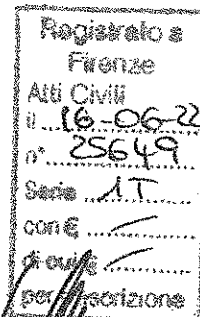
Detto comparente, della cui identità personale io Notaio
sono certo, mi richiede di assistere, redigendone verbale,
all'assemblea straordinaria della predetta associazione
convocata in questo giorno, ora e luogo in seconda
convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine
del giorno:

- approvazione modifiche allo statuto;
- varie ed eventuali.

Aderendo io Notaio alla richiesta, assume la presidenza
dell'assemblea il comparente secondo quanto stabilito dallo
statuto sociale, il quale constata:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata
mediante avviso inviato agli aventi diritto in data 20
maggio 2022;
- che sono presenti in proprio o per deleghe conservate in
atti sociali sessantatre soci su ottantuno aventi diritto al
voto come risulta dal foglio di presenze come risulta da
foglio di presenze che si allega sotto la lettera "A"
omessane la lettura per dispensa avutane dal comparente;
- che del Consiglio direttivo sono presenti esso comparente,
Presidente, nonché don Vincenzo Russo, Cecilia Marini e
Paolo Toni, collegato in videoconferenza, consiglieri;
- che pertanto l'assemblea è validamente costituita ai sensi
di legge e del vigente statuto ed atta a deliberare su tutti
gli argomenti di cui all'ordine del giorno avanti
trascritto, dandosi atto che la prima convocazione è andata
deserta.

Quindi il Presidente prendendo la parola sull'argomento di
cui all'ordine del giorno espone agli intervenuti i motivi
per cui si rende opportuno modificare la denominazione
dell'associazione in "CENTRO DON GIULIO FACIBENI UNIONE



FIGLI MADONNINA DEL GRAPPA - E.T.S. - O.D.V.", nonché modificare gli articoli 2, 5 e 9 dello statuto, illustrando all'assemblea il contenuto delle principali modifiche proposte.

L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve ma esauriente discussione, all'unanimità, salva l'astensione del socio Valeri Valerio,

D E L I B E R A

- di modificare la denominazione dell'associazione in "Associazione Centro Don Giulio Facibeni Unione Figli Madonnina del Grappa ETS ODV";
- di precisare che tra le attività dell'associazione, secondarie e strumentali rispetto all'attività principale, è compresa la gestione in proprio o in affidamenti a terzi di attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- di prevedere che le assemblee ed i Consigli di amministrazione possono svolgersi in audio/videoconferenze;
- di modificare così come segue gli articoli 5 e 9 dello statuto sociale:

"ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, che non provveda al pagamento della quota associativa ed in particolare non partecipa attivamente alla vita associativa nonostante due richiami scritti del Consiglio, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 9

(Organo di amministrazione o consiglio direttivo)

L'Organo di amministrazione, detto anche consiglio direttivo, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- redigere il Regolamento interno dell'Associazione che verrà portato alla approvazione dell'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso fra tre e sette, nominati dall'Assemblea quanto alla maggioranza dei componenti e quanto agli altri dall'"Opera della Divina Provvidenza Madonnina Del Grappa", per la durata di tre anni e *rieleggibili* per tre mandati.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.";

- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale, coordinate con le modifiche sopra deliberate, composto di ventitrè articoli, che si allega al presente atto sotto la

lettera "B", previa vidimazione a norma di legge ed omessane la lettura da m Notaio per dispensa avutane dal comparente. Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore quindici.

Il comparente di quest'atto consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia da me diretta e in parte a mano da me Notaio su sei pagine intere e parte della successiva fino alle firme di due fogli, del quale ho dato lettura al comparente che dichiaratolo conforme alla sua volontà lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore di cui sopra.

F.to Francesco Carensi

F.to Simone Ghinassi Notaio

ETS - ODV

via Don Giulio Facibeni, 13 - FIRENZE

Lista presenze Associati all'Assemblea straordinaria del 31 maggio 2022 - ore 14,30

	NOMINATIVO	PRESENZA	DELEGA	FIRMA
1	ANGELINI CARLA			
2	ARCHINUCCI MARZIA	X		Margherita
3	BANI GABRIELE	X	X KONETA FLORA	Flora Koneta
4	BARONE GIANNA	X	X BARONE S.	Barone S.
5	BATTISTINI FRANCO			
6	BELLINI ANNAROSA			
7	BERRETTI FRANCO		X LUCIOLO S.	Lucio S.
8	CAI CLAUDIA			
9	CAMALDO DANIELA	X		Daniela Camaldo
10	CANESTRI FRANCO			
11	CANGINI ANNAMARIA	X	X BARONE G.	Barone G.
12	CANTINI ANGIOLO	X	X PASQUALE S.	Pasquale S.
13	CARCASCI MARIA LETIZIA	X		Maria Letizia
14	CARENSI FRANCESCO			Francesco Carensi
15	CAVUOTI SETTIMIO		X CARRO S.	Carro S.
16	CERBAI GUIDO			
17	CERINI GASTONE			
18	CHIONI GIUSEPPE			
19	CIAMPI DANTE		X VAZANI	
20	CIONI CORRADO		X CIONI	Corrado Cioni

Pagina 1, Presenze Assemblea

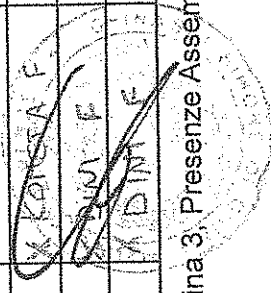
Rep. n° 53800
Facc n° 22671
Allegato AFacc n° 53800
Facc n° 22671
Allegato A

21	CIULLI DANIELA			X CARASCIO M.L.	Manfredi
22	COLI SIMONA			X CARASCIO M.L.	Manfredi
23	CORTI STEFANIA		X	X KOMETA F	Flora Kometz
24	D'ARMIENTO MAURIZIO		X		Maurizio Armiento
25	DE MONTE ENZO			X Farina	Enzo Farina
26	DE VALENTINO LUIGI				Luigi De Valentino
27	DINI FABRIZIO		X	X TACCHINARDI	Giacchino Tacchinardi
28	FANTONI TABATHA				Tabatha Fantoni
29	GJERGJI VOLFRIDA				Volfrida Gjergji
30	GANI LUCIANO		X		Luciano Gani
31	GORI LEOPOLDO			X MARINI C.	Cesario Marini
32	GUALANDI GIOVANNA		X		Giovanna Gualandi
33	GUERRIERO MARIO				Mario Guerriero
34	IANNUCCILLI ALESSANDRO		Pasqua	X PASQUA	Alessandro Pasqua
35	KOMETA FLORA				Flora Kometa
36	LAURIA SAMANTA			X TACCHINARDI	Giacchino Tacchinardi
37	LECI VALENTINA		X	X BARONE	Valentina Barone
38	LUCCI GIULIANA		X		Giuliana Lucci
39	LUCIOLI STELIO		X		Stelio Luciolli
40	LUSINI ENZO				Enzo Lusini
41	LUSINI PIERANGELO			X GIANI L.	Pierangelo Giani
42	MAGNANI LEONARDO				Leonardo Magnani
43	MALTONI ERCOLE				Ercole Maltoni
44	MANZARI ALFREDO			X PASQUA	Alfredo Pasqua
45	MANZARI MARCO			X RUSSO	Marco Russo

Manfredi

F. Zanussi & C. Caracciolo

40	MAKINI CECILIA					
49	MOTTINI GIULIA		X			V. II. Invernizzi
50	NALDI MARIA		X			M. Naldi Maria
51	NANNONI TONINI MARIA			X		Caracciolo Francesco
52	NESTI MARCO					M. Nesti
53	NUNZI PALMIRO					
54	OPERA MADONNINA DEL GRAPPA			X		Lucrezia Anna
55	PAPINI ILARIA					Papini Ilaria
56	PASQUI ARGO					
57	PAZZAGLIA IDALGO			X		Caracciolo Idalgo
58	PELAGATTI GIULIANA			X		Caracciolo Giuliana
59	PELLEGRINETTI ALBERTO					
60	PII SAMUELE			X		Barone Pii
61	PINTO CARLO					
62	PIPPUCCI CAROLINA					
63	POLI MARIO			X		Skender Poli
64	PRETELLI MARIO			X		Caracciolo Mario
65	QENDRO SKENDER			X		Skender Qendro
66	QUERCIOI MARINETTA			X		M. Quercioi
67	RIGHINI ANDREA					
68	RUSSO VINCENZO					Lucrezia Russo
69	SENO BERNARDINO			X		V. Seno
70	SERANTINI GIANNI L.					
71	SERANTINI STEFANO					
72	SERRANO' CANDELORO		X			Flora Serrano
73	SIMPLICIO MARIA ELENA					Caracciolo Simplicio
74	STRUFALDI GIUSEPPE N.					Caracciolo Giuseppe



75	TACCHINARDI CLAUDIA	*			Prospetto
76	TERZANI MARTINA			X CANALDO	Foto Canale
77	TONI PAOLO	~			ON LINE
79	TORO VINCENZA	~			ON LINE
79	TRALLORI MONNINI ADRIANA			X MARINI	Cento Canali
80	TRASFORINI GIANCARLO			X DISS.	Prospetto
81	VALERI VALERIO		X		Valeri Valeri

Francesca Lorenzini

STATUTO

Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione: "Associazione CENTRO DON GIULIO FACIBENI UNIONE FIGLI MADONNINA DEL GRAPPA - E.T.S. - O.D.V.", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di FIRENZE e con durata illimitata.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

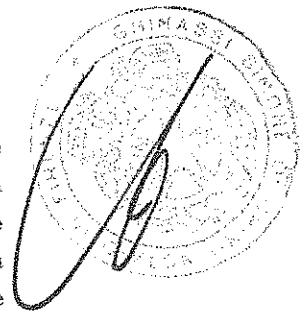
L'associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale rientranti in particolare nelle lettere a), c), d), i), p), v) e w) di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, ovvero nello specifico

a) rendere testimonianza dello spirito del fondatore Don Giulio Facibeni, Pievano e fondatore dell'Opera Madonnina del Grappa e pertanto educare e crescere le persone nei valori dell'esperienza dell'Opera, nata a Rifredi - Firenze presso la Pieve di Santo Stefano in Pane, quali: la fiducia nella Provvidenza, la scoperta dell'essenzialità come scelta, la dimensione della Parrocchia come luogo della condivisione, il senso della Missione come profondo legame con Cristo, la profondità che nasce dal donare e dal donarsi, l'assistenza sociale e sanitaria alla persona;

c) collaborare con i Sacerdoti e gli Operatori a servizio dell'Opera Madonnina del Grappa, che ancora oggi proseguono la missione dell'Opera, nel mettere in atto contributi efficaci alla tutela del ruolo ecclesiale e missionario acquisito dall'Opera nella comunità religiosa e civile a Firenze;

d) promuovere, in pieno accordo con i Sacerdoti e gli Operatori a servizio dell'Opera, nei tempi e modi più idonei, convegni, attività sociali, umanitarie, culturali, editoriali a favore di persone in disagio sociale e bambini, ragazzi e giovani, per perseguire i fini della presente associazione; in particolare almeno due volte l'anno organizzare incontri celebrativi della figura di don Giulio Facibeni, una in occasione della Festa di don Giulio il 31 gennaio come occasione di condivisione e di rilancio e discussione dell'attività dell'Associazione; una il 2 giugno anniversario della morte di don Giulio Facibeni;

e) raccogliere e conservare tutto il materiale (cartaceo, fotografico, audio/video e quant'altro) che testimoni la



vita dell'Opera e dei protagonisti iniziando dal suo Fondatore, allo scopo di mantenerne la memoria, documentarne la storia e farne occasione di studio e di ricerca;

f) farsi carico di iniziative di affiancamento e sostegno nella gestione delle strutture, dei servizi e delle attività temporali e sociali dell'Opera, coniugando le necessità alla propria disponibilità e professionalità, grande o piccola che sia;

g) finanziare l'Opera della Madonnina del Grappa attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto e donazioni, o la prestazione in favore della stessa di servizi in natura anche attraverso i propri collaboratori;

h) educare al più perfetto abbandono con Cristo al Padre, nello Spirito Santo, secondo l'esempio del servo di Dio Don Giulio Facibeni e alla vita comunitaria che, nella cooperazione fraterna, fa sentire vivamente la presenza di Gesù secondo la sua promessa.

i) L'Associazione con i sacerdoti dell'Opera prepara laici che con l'esempio più che con la parola portino nei luoghi più poveri il messaggio divino del Vangelo senza pericolose riduzioni: la verità insegnata.

Per perseguire le suddette finalità l'Associazione promuove e realizza le seguenti azioni:

- organizza, promuove e mantiene strutture di accoglienza per persone in forte disagio sociale e umano;

- promuove l'autogestione di tali strutture da parte delle persone accolte sotto la responsabilità dell'Associazione, come momento centrale del recupero del vivere sociale;

- organizza e promuove la formazione professionale degli ospiti e li sostiene nella ricerca e nel mantenimento del lavoro;

- organizza, realizza e promuove iniziative artistiche, quali cinema e teatro, produzioni video, gestione web radio e Tv e attività culturali in genere finalizzate al recupero sociale e umano degli ospiti delle strutture e di soggetti svantaggiati e comunque di persone in stato di bisogno e a tali effetti gestire in proprio o in affidamento a terzi attività di somministrazioni di alimenti e bevande.

L'associazione svolgerà le proprie attività come sopra descritte avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'Associazione potrà compiere ogni operazione, atto,

negozio, ivi compresa ogni operazione immobiliare, necessarie al raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, compresa l'assunzione di dipendenti in qualsiasi forma e limite ammessa dalla legge, di collaboratori, potrà dare incarichi a professionisti, aprire conti correnti e chiedere finanziamenti e contributi ad Enti pubblici e privati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'Associazione è inoltre promotrice del volontariato nel territorio, della sua formazione e qualificazione nella dimensione di una crescita della cultura della solidarietà e dell'impegno civile.

I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri Soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione.

L'Associazione potrà partecipare come socio ad altri Enti ed Associazioni aventi scopi analoghi nonché aderire a manifestazioni ed organizzazioni aventi ad oggetto scopi sociali e umanitari.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di

amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della *deliberazione di rigetto*, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, che non provveda al pagamento della quota associativa ed in

particolare non partecipa attivamente alla vita associativa nonostante due richiami scritti del Consiglio, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Gruppi)

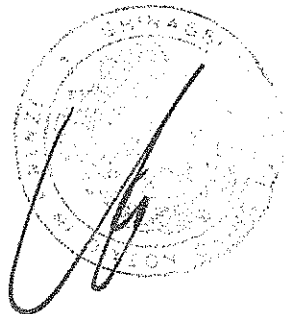
L'Associazione si struttura in Gruppi, costituiti e riconosciuti dall'Associazione stessa e dall'Ente Opera. Essi devono essere fedeli alla missione dell'Associazione dando una chiara testimonianza della paternità di Dio che si esprime verso i più poveri, i più indifesi, ecc.; specialmente bambini, ragazzi e giovani, costruendo con loro una storia di salvezza, in cui la Provvidenza Divina abbia modo di manifestarsi maternamente.

6.1. Vita dei Gruppi. Ogni gruppo è formato da persone che, riunite intorno ad uno o più sacerdoti dell'Associazione, intendono attuare la missione della stessa Associazione in un ambito preciso, sia esso relativo ad un territorio oppure a particolari opere.

Ogni gruppo dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

- 1 - Avere una motivazione profonda che potrà assumere configurazioni diverse a seconda dello stato di vita dei partecipanti e del loro rapporto con l'Opera, sia esso consacrato, volontario o dipendente.
- 2 - Essere costituito da un numero di persone non inferiore a cinque, il sacerdote presente nel gruppo, essendone l'anima, ne assumerà la guida e la responsabilità.
- 3 - Avere uno specifico programma di operatività, nel quale si evidenzino le persone e gli ambienti cui è rivolto, le modalità organizzative ed operative, sia riguardo l'esistente, sia il nuovo.

6.2. Impegno dei Gruppi. Ogni gruppo dovrà definire, mediante un'intesa formale, i propri rapporti, obblighi ed



impegni rispetto all'Associazione stessa ed all'Ente Opera Madonnina del Grappa. In particolare il Gruppo nel programma dovrà definire: le attività, le relative spese, e relative fonti di copertura.

Entro il 31 marzo di ciascun anno il Gruppo dovrà predisporre un rendiconto economico-finanziario indicando analiticamente le entrate, le uscite e gli eventuali impegni finanziari relativi all'anno solare precedente da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

ART. 7

(Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo se nominato o obbligatorio per legge;
- il Collegio dei Probiviri.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 8

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati e può svolgersi anche con il sistema delle audio/videoconferenze.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti *competenze inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e *promuove azione di responsabilità* nei loro

confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati.

ART. 9

(Organo di amministrazione o consiglio direttivo)

L'Organo di amministrazione, detto anche consiglio direttivo, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- redigere il Regolamento interno dell'Associazione che verrà portato alla approvazione dell'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli

associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso fra tre e sette, nominati dall'Assemblea quanto alla maggioranza dei componenti e quanto agli altri dall'"Opera della Divina Provvidenza Madonnina Del Grappa", per la durata di tre anni e rieleleggibili per tre mandati.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti e possono essere assunte anche in audio/videoconferenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 11

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di *monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12

(Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 13

(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri scelti anche al di fuori dell'Associazione, nominati dall'Assemblea; i suoi membri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. I Probiviri possono essere invitati ad assistere alle adunanze del Consiglio ma non hanno diritto di voto. Compito dei Probiviri è anche tutelare l'adempimento degli scopi associativi e dirimere ogni controversia insorga tra gli associati e l'Associazione o tra gli associati stessi.

ART. 14

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, donazioni, lasciti testamentari

ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario dal Consiglio. L'Assemblea delibera sull'utilizzazione di donazioni e lasciti in armonia con le finalità statutarie.

ART. 15

(Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16

(Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 17

(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 18

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano i centomila euro annui, l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi

a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano un milione di euro annui, l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 19

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo se nominato.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità previste dal consiglio direttivo.

ART. 20

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 21

(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra

natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 22

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 23

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to Francesco Carensi

F.to Simone Ghinassi Notaio

E' copia conforme all'originale, munito delle firme prescritte, redatta su 6 fogli e si rilascia

..... A CARTA LIBERA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

Firenze, il 5 LUG. 2022

Simone Ghinassi Notaio

